



**CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI  
INTERNAL DEALING  
SOGEFI S.p.A.**

22 ottobre 2018

*Indice*

Premessa		pag.	3
Parte I - Definizioni			
Art. 1 - Informazioni Privilegiate		pag.	4
Art. 2 - Emittente Strumenti Finanziari		pag.	4
Art. 3 - Strumenti Finanziari		pag.	5
Art. 4 - Soggetti Rilevanti		pag.	5
Art. 5 - Persone strettamente associate ai Soggetti Rilevanti		pag.	5
Art. 6 - Azionisti Rilevanti		pag.	6
Art. 7 - Persone strettamente associate agli Azionisti Rilevanti		pag.	6
Art. 8 - Operazioni oggetto di comunicazione		pag.	6
Art. 9 - Obblighi del Soggetto Preposto in materia di Internal Dealing		pag.	7
Parte II - Obblighi informativi dei Soggetti Rilevanti e delle Persone strettamente associate ai Soggetti Rilevanti			
Art. 10 - Obblighi di comunicazione		pag.	8
Art. 11 - Modalità e termini per la comunicazione di cui all'Art. 10 al Soggetto Preposto		pag.	8
Art. 12 - Modalità e termini per la comunicazione al pubblico e alla Consob delle Operazioni Rilevanti		pag.	9
Parte III - Obblighi informativi degli Azionisti Rilevanti			
Art. 13 - Obblighi di comunicazione		pag.	10
Art. 14 - Modalità e termini per la comunicazione di cui all'Art. 13 al Soggetto Preposto		pag.	10
Art. 15 - Modalità e termini per la comunicazione al pubblico e alla Consob delle operazioni compiute da Azionisti Rilevanti e da Persone a loro strettamente associate		pag.	10
Parte IV - Blocking period			
Art. 16 - Blocco delle operazioni		pag.	11
Parte V - Disposizioni finali			
Art. 17 - Norma di rinvio		pag.	12
Art. 18 - Trattamento dei dati personali		pag.	12
Art. 19 - Sanzioni		pag.	12
Art. 20 - Modificazioni e Integrazioni del Codice		pag.	13
Allegati		pag.	14

## PREMESSA

Operare su strumenti finanziari dell'Emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, disponendo di Informazioni Privilegiate, come definite all'Art. 1 del presente Codice di Comportamento in materia di Internal Dealing (il "Codice"), configura il reato di "insider trading".

Ciò non significa che tutte le operazioni effettuate abbiano natura criminale poiché ben può sussistere il caso di soggetti che, essendo più vicini all'azienda, operino sugli Strumenti Finanziari (come definiti all'Art. 3 del presente Codice) avendo una conoscenza approfondita delle sue sorti: nel dubbio se si sia o meno a conoscenza di Informazioni Privilegiate, la Società caldamente raccomanda di non operare.

Il presente Codice presuppone che le operazioni effettuate siano lecite e che non derivino dall'utilizzo criminale di Informazioni Privilegiate; la loro comunicazione - ove prevista - non esime l'interessato da eventuali sanzioni nel caso abbia operato disponendo di Informazioni Privilegiate.

Tutti coloro che vengono iscritti nell'elenco delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate (c.d. *Insider List*) pur non dovendo effettuare comunicazioni (obbligo riservato esclusivamente ai soggetti e gli azionisti rilevanti ai fini *internal dealing* e alle persone strettamente a loro associate) devono sapere che la loro iscrizione presuppone la conoscenza di almeno una informazione che la Società considera Informazione Privilegiata: fintantoché la stessa non viene comunicata al Mercato, una loro operatività sugli Strumenti Finanziari potrebbe essere oggetto di indagine e di sanzioni anche di carattere penale.

Il presente Codice è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 25 luglio 2016 e successivamente modificato in data 24 luglio 2018 e 22 ottobre 2018, in ottemperanza al Regolamento UE n. 596/2014 ("MAR"), al Regolamento di esecuzione UE 2016/523 e al Regolamento delegato UE 2016/522 nonché all'art. 114, comma 7, del D.Lgs. n. 58/1998 e alle relative norme di attuazione contenute nel Regolamento CONSOB n. 11971/1999 ("Regolamento Emittenti").

## **Parte I - Definizioni**

### **Art. 1 - Informazioni Privilegiate**

Ai fini del presente Codice e in conformità all'articolo 7 MAR, per “*informazione privilegiata*” si intende un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, la Società o uno o più strumenti finanziari della stessa, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati (l'“Informazione Privilegiata”).

Un'informazione è di “*carattere preciso*”, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, par. 2 MAR, se fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato.

A tal riguardo si segnala che, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'Informazione Privilegiata se risponde ai criteri fissati nell'art. 7 MAR e richiamati nel presente articolo.

Per “*informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati [...]*”<sup>1</sup> si intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

### **Art. 2 - Emittente Strumenti Finanziari**

Per Emittente Strumenti Finanziari si intende Sogefi S.p.A. (la “Società/l'Emittente”).

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 3, par. 2, lett. b), del Regolamento 596/2014, per «strumenti collegati» si intendono gli strumenti finanziari specificati di seguito, compresi gli strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione, o per i quali non è stata richiesta l'ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione: i) contratti o diritti di sottoscrizione, acquisizione o cessione di valori mobiliari; ii) strumenti finanziari derivati su valori mobiliari; iii) qualora i valori mobiliari siano strumenti di debito convertibili o scambiabili, i valori mobiliari in cui gli strumenti di debito possono essere convertiti o con i quali possono essere scambiati; iv) strumenti emessi o garantiti dall'emittente o dal garante dei valori mobiliari e il cui prezzo di mercato possa influenzare sensibilmente il prezzo dei valori mobiliari o viceversa; v) qualora i valori mobiliari siano valori mobiliari equivalenti ad azioni, le azioni rappresentate da tali valori mobiliari nonché tutti gli altri valori mobiliari equivalenti a dette azioni.

### **Art. 3 - Strumenti finanziari**

Agli effetti del presente Codice per Strumenti Finanziari emessi dalla Società si intendono:

- (a) le azioni
- (b) gli strumenti di debito
- (c) gli strumenti derivati
- (d) gli strumenti finanziari collegati agli strumenti di cui ai precedenti punti (a) e (b).

### **Art. 4 - Soggetti Rilevanti**

Ai fini del presente Codice essi sono:

- i componenti il Consiglio di Amministrazione di Sogefi S.p.A.;
- i membri effettivi componenti il Collegio Sindacale di Sogefi S.p.A.;
- il Direttore Generale e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari previsto dall'art. 154 bis del Testo Unico di Sogefi S.p.A.;
- gli ulteriori alti dirigenti, individuati a cura dell'Amministratore Delegato che, pur non essendo membri degli organi sociali di cui sopra, abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive dell'Emittente.

### **Art. 5 - Persone strettamente associate ai Soggetti Rilevanti**

**5.1** Si considerano Persone strettamente associate ai Soggetti Rilevanti agli effetti del presente Codice, i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:

- (a) il coniuge o il *partner* equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
- (b) i figli a carico ai sensi del diritto nazionale;
- (c) i parenti che abbiano condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione oggetto di segnalazione;
- (d) le persone giuridiche, i *trust* o le società di persone, quando le responsabilità di direzione sono rivestite da un Soggetto Rilevante o da una persona strettamente associata rientrante nelle categorie di cui alle precedenti lettere (a), (b) o (c), o direttamente o indirettamente controllata da uno di detti soggetti, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di uno di detti soggetti.

**5.2** I Soggetti Rilevanti sono tenuti a informare per iscritto le Persone a loro strettamente associate circa le condizioni, le modalità ed i termini in base ai quali le stesse sono tenute al

rispetto degli obblighi di legge e di regolamento relativi e/o conseguenti al compimento delle Operazioni Rilevanti come indicato nell'Art. 8, nonché al rispetto del presente Codice. I Soggetti Rilevanti conservano copia della predetta comunicazione. Ciascun Soggetto Rilevante fornisce alla Società la Lista delle Persone strettamente associate al Soggetto Rilevante medesimo e provvede a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni di detta lista, con apposita dichiarazione sottoscritta e consegnata al Soggetto Preposto, così come indicato all'Art. 9.

#### **Art. 6 – Azionisti Rilevanti**

**6.1** Si considerano Azionisti Rilevanti agli effetti del presente Codice chiunque detenga una partecipazione<sup>2</sup>, pari almeno al 10 per cento del capitale sociale della Società, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla la Società.

#### **Art. 7 – Persone strettamente associate agli Azionisti Rilevanti**

**7.1** Si considerano Persone strettamente associate agli Azionisti Rilevanti agli effetti del presente Codice:

- (a) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini degli Azionisti Rilevanti;
- (b) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un Azionista Rilevante o una delle persone indicate alla lettera (a) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- (c) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Azionista Rilevante o da una delle persone indicate alla lettera (a);
- (d) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Azionista Rilevante o di una delle persone indicate alla lettera (a);
- (e) i trust costituiti a beneficio di un Azionista Rilevante o di una delle persone indicate alla lettera (a).

**7.2** Gli Azionisti Rilevanti rendono nota per iscritto alle Persone a loro strettamente associate la sussistenza delle condizioni in base alle quali le stesse sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dal Regolamento Emittenti e dall'Art. 13 del Codice.

#### **Art. 8 - Operazioni oggetto di comunicazione**

Ciascuno dei Soggetti Rilevanti e delle Persone strettamente associate ai Soggetti Rilevanti deve comunicare alla Società ed a Consob - eventualmente avvalendosi della Società, secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla successiva Parte II - tutte le operazioni su azioni o titoli di credito della Società, su strumenti derivati o altri strumenti finanziari ad essi connessi (si rinvia all'Allegato A) ("Operazioni Rilevanti").

---

<sup>2</sup> Calcolata ai sensi dell'articolo 118 del Regolamento Emittenti.

Ciascuno degli Azionisti Rilevanti deve comunicare alla Consob e pubblicare - eventualmente avvalendosi della Società, secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla successiva Parte III – tutte le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni della Società o di strumenti finanziari collegati a tali azioni, compiute da loro stessi e dalle Persone strettamente associate agli Azionisti Rilevanti.

Non sono comunicate le operazioni di importo inferiore alle soglie stabilite dalla disciplina applicabile o che rientrino in una fattispecie di esenzione prevista da MAR, dal TUF e/o dai relativi regolamenti di attuazione.

## **Art. 9 - Obblighi del Soggetto Preposto in materia di Internal Dealing**

**9.1** L'Ufficio "Servizio Societario" della Società svolge le funzioni di Soggetto Preposto.

**9.2** Al Soggetto Preposto sono attribuite le seguenti funzioni:

- (a) ricezione delle informazioni trasmesse ai sensi del Codice;
- (b) gestione delle informazioni ricevute ai sensi del Codice: tale gestione comprende lo svolgimento dell'attività di conservazione in apposito archivio della documentazione necessaria per il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico e alla Consob;
- (c) trasmissione delle informazioni al pubblico e alla Consob (previo eventuale conferimento di specifica delega all'Emittente, secondo il modello di cui all'Allegato F) nonché messa a disposizione delle stesse sul sito *internet* della Società;
- (d) informativa ai Soggetti Rilevanti e agli Azionisti Rilevanti in ordine all'adozione del Codice, alle sue modifiche e integrazioni, curando che i Soggetti Rilevanti e gli Azionisti Rilevanti ritornino, debitamente firmata, la lettera di accettazione di cui, rispettivamente, all'Allegato B e all'Allegato C del presente Codice.

**9.3** Le comunicazioni al Soggetto Preposto effettuate ai sensi e per gli effetti del presente Codice sono dirette all'attenzione dell'Ufficio "Servizio Societario" all'indirizzo di posta elettronica: [internaldealing@sogefigroup.com](mailto:internaldealing@sogefigroup.com).

## **Parte II - Obblighi informativi dei Soggetti Rilevanti e delle Persone strettamente associate ai Soggetti Rilevanti**

### **Art. 10 - Obblighi di comunicazione**

Ai fini dell'adempimento dei rispettivi obblighi di comunicazione nei confronti della Consob e della Società, i Soggetti Rilevanti e le Persone strettamente associate ai Soggetti Rilevanti comunicano al Soggetto Preposto le Operazioni Rilevanti compiute da loro o per proprio conto sugli Strumenti Finanziari (come definiti all'Art. 3).

In allegato al presente Codice (Allegato A) è riportato un elenco, esemplificativo e non esaustivo, delle operazioni incluse nelle Operazioni Rilevanti (soggette a comunicazione).

### **Art. 11 - Modalità e termini per la comunicazione di cui all'Art. 10 al Soggetto Preposto**

Le comunicazioni di cui al precedente Art. 10 vengono trasmesse al Soggetto Preposto, all'indirizzo di posta elettronica [internaldealing@sogefigroup.com](mailto:internaldealing@sogefigroup.com) previo avviso telefonico al Servizio Societario al numero 0039 02 46750204/406:

- a) in formato PDF;  
ovvero
- b) in formato Word o Excel o ".txt"

secondo lo schema Allegato D allegato al Codice.

Si raccomanda, per quanto possibile, di trasmettere il formato PDF.

In ogni caso chi trasmette deve mantenere prova dell'avvenuta trasmissione al Soggetto Preposto.

La comunicazione deve pervenire al Soggetto Preposto entro il primo giorno lavorativo (considerato come tale in Italia) successivo alla data in cui è stata effettuata l'operazione.

Per le transazioni di Borsa o ad esse assimilabili, per data in cui è stata effettuata l'operazione si intende la data di esecuzione dell'incarico e non la successiva data di liquidazione dell'operazione. Per le operazioni correlate ai piani di incentivazione basati su azioni SOGEFI emessi dalla Società, per data in cui è stata effettuata l'operazione si intende la data in cui il beneficiario acquisisce la titolarità delle azioni SOGEFI.

Si segnala che, a differenza della precedente normativa, anche le operazioni effettuate autonomamente da Gestori, nell'esercizio di un generale mandato loro assegnato, si intendono ricomprese negli obblighi di comunicazione; pertanto, il Soggetto Rilevante è tenuto a segnalare per iscritto a ciascun proprio Gestore l'obbligo di informarlo per le operazioni aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari di cui all'Art. 3 in tempo utile per poter a sua volta trasmettere la comunicazione prevista dall'Art. 10.



## **Art. 12 - Modalità e termini per la comunicazione al pubblico e alla Consob delle Operazioni Rilevanti**

**12.1** La comunicazione al pubblico e alla Consob delle Operazioni Rilevanti di cui al precedente Art. 10, da parte del Soggetto Preposto, deve avvenire tramite invio del Modello di Notifica con le modalità e la tempistica prevista dalla normativa vigente<sup>3</sup>.

**12.2** Il Soggetto Preposto effettuerà la comunicazione al pubblico e alla Consob delle Operazioni tempestivamente e comunque tassativamente entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data dell'Operazione.

**12.3** Le comunicazioni effettuate ai sensi del presente articolo sono tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi messe a disposizione del pubblico sul sito internet della Società in una apposita sezione denominata "*internal dealing*" accessibile nella sezione Governance.

---

<sup>3</sup> La comunicazione a Consob delle Operazioni Rilevanti è effettuata mediante invio del modulo di cui all'Allegato C al Codice, specificando come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicando, all'inizio dell'oggetto "MAR Internal Dealing", tramite uno dei seguenti mezzi:

- (a) via PEC all'indirizzo [consob@pec.consob.it](mailto:consob@pec.consob.it) (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o
- (b) via e-mail all'indirizzo [protocollo@consob.it](mailto:protocollo@consob.it) o altre modalità stabilite dalla Consob con successiva disposizione che sarà portata a conoscenza del pubblico anche tramite inserimento sul proprio sito Web.

### **Parte III - Obblighi informativi degli Azionisti Rilevanti**

#### **Art. 13 - Obblighi di comunicazione**

Ai fini dell'adempimento degli obblighi di comunicazione nei confronti della Consob e del pubblico, aventi ad oggetto le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni della Società o di strumenti finanziari collegati a tali azioni compiute dagli Azionisti Rilevanti o da Persone a loro strettamente associate, gli Azionisti Rilevanti comunicano al Soggetto Preposto le operazioni compiute da loro stessi e dalle Persone strettamente associate agli Azionisti Rilevanti entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.

Tali obblighi di comunicazione non si applicano qualora gli Azionisti Rilevanti o le Persone a loro strettamente associate siano tenuti a notificare le operazioni effettuate ai sensi dal MAR e dell'Art.10 del Codice.

#### **Art. 14 - Modalità e termini per la comunicazione di cui all'Art. 13 al Soggetto Preposto**

Le comunicazioni di cui al precedente Art. 13 vengono trasmesse al Soggetto Preposto, all'indirizzo di posta elettronica [internaldealing@sogefigroup.com](mailto:internaldealing@sogefigroup.com) previo avviso telefonico al Servizio Societario al numero 0039 02 46750204/406:

- a) in formato PDF;
- ovvero
- b) in formato Word o Excel o “.txt”

secondo lo schema Allegato E allegato al Codice.

Si raccomanda, per quanto possibile, di trasmettere la comunicazione al Soggetto Preposto entro la fine del decimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione e in formato PDF.

In ogni caso chi trasmette deve mantenere prova dell'avvenuta trasmissione al Soggetto Preposto.

#### **Art. 15 - Modalità e termini per la comunicazione al pubblico e alla Consob delle operazioni compiute da Azionisti Rilevanti e Persone a loro strettamente associate**

**15.1** La comunicazione al pubblico e alla Consob delle operazioni di cui al precedente Art. 13 da parte del Soggetto Preposto deve avvenire tramite invio del modello di notifica con le modalità e la tempistica prevista dalla normativa vigente.

**15.2** Le comunicazioni effettuate ai sensi del presente articolo sono tempestivamente messe a disposizione del pubblico sul sito internet della Società in una apposita sezione denominata “*internal dealing*” accessibile nella sezione Governance.

## **Parte IV - Blocking period**

### **Art. 16 - Blocco delle operazioni**

Tutti i Soggetti Rilevanti indicati nell'Art. 4 e tutti i dirigenti della Società, della controllante e di società controllate che beneficiano di piani di stock option e di piani di incentivazione (phantom stock option) e di stock grant di Sogefi S.p.A., provvedono a non effettuare e a non far effettuare (neppure per interposta persona) dalle Persone a loro strettamente associate, come definite all'Art. 5, operazioni sugli Strumenti Finanziari di cui all'Art. 3 nei seguenti periodi:

- 30 giorni antecedenti la data della riunione consigliare di approvazione dei dati di bilancio;
- 30 giorni antecedenti la data della riunione consigliare di approvazione dei dati del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo;
- 30 giorni antecedenti la data della riunione consigliare di approvazione dei dati della relazione semestrale;
- 30 giorni antecedenti la data della riunione consigliare di approvazione dei dati del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre.

Al mercato e ai Soggetti Rilevanti indicati nell'Art. 4 e a tutti i dirigenti della Società, della controllante e di società controllate che beneficiano di piani stock option e di piani di incentivazione phantom stock option e di stock grant di Sogefi S.p.A. vengono comunicate, in anticipo, le date programmate per le riunioni del Consiglio di Amministrazione di cui sopra.

I suddetti periodi di blocco terminano con la diffusione sul mercato dei comunicati con i quali vengono rese pubbliche le informazioni sopra descritte.

L'Emittente può consentire di negoziare per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un periodo di chiusura:

- a) in base a una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni; o
- b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni, nel rispetto dell'art. 19, par. 12 del Reg. UE 596/2014 e del Reg. Delegato UE 522/2016, par. 7, 8 e 9.

Per i soggetti di cui al comma 1, diversi dai Soggetti Rilevanti, essendo stati inclusi, su base discrezionale dall'Emittente nel novero di coloro che debbono osservare il periodo di blocco, il divieto non si applica all'esercizio di diritti attribuiti nell'ambito di piani di stock option e di stock grant della Società, ferma restando la proibizione con efficacia cogente di effettuare qualsiasi altra operazione sugli strumenti finanziari oggetto dei diritti medesimi durante i citati periodi di blocco.

## **Parte V - Disposizioni finali**

### **Art. 17 - Norma di rinvio**

Per quant'altro non fosse previsto nel presente Codice, viene fatto esplicito rinvio alle disposizioni in materia *pro tempore* vigenti.

### **Art. 18 - Trattamento dei dati personali**

Per le finalità di cui al presente Codice, la Società può essere tenuta a trattare determinati dati personali dei Soggetti Rilevanti, degli Azionisti Rilevanti e delle Persone strettamente associate agli stessi. Tali soggetti esprimono il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, da parte della Società ovvero di responsabili e/o incaricati dalla stessa designati, ai sensi e nei termini del Reg. UE 2016/679 e successive modifiche, essendo edotti, ai sensi del presente Codice, di quanto segue:

- a) i dati raccolti saranno trattati in formato cartaceo ed elettronico esclusivamente ai fini degli adempimenti richiesti dalla normativa *pro tempore* vigente
- b) la natura obbligatoria del conferimento dei dati
- c) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi
- d) i diritti di cui all'Art. 13 Reg. UE 2016/679
- e) il titolare dei dati è Sogefi S.p.A. - Via Ciovassino n. 1/A - Milano (tel. 02/467501 – fax 02/46750201)

Con la consegna al Soggetto Preposto della lettera di accettazione di identificazione di Soggetto Rilevante e/o di Azionista Rilevante si reputa validamente espresso il consenso ai sensi e per i fini del Reg. UE 2016/679

### **Art. 19 - Sanzioni**

Ferme le sanzioni dettate dalla normativa vigente in materia di abuso di Informazioni Privilegiate e manipolazione del mercato, le previsioni del Codice sono parte integrante degli obblighi connessi all'accettazione della carica ovvero delle obbligazioni contrattuali assunte dai Soggetti Rilevanti.

I dipendenti che non osservino il Codice saranno sanzionati ulteriormente, ai sensi di Legge e del vigente CCNL, trattandosi di gravissima mancanza nei rapporti con la Società; per i soggetti con i quali non intercorre un rapporto di lavoro subordinato la Società - salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni, anche di immagine - si riserva di interrompere, anche senza preavviso, il relativo rapporto.

Inoltre, l'abuso di Informazioni Privilegiate, la comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate e la manipolazione del mercato comportano la configurazione, nei confronti di coloro che hanno commesso il fatto, di un illecito passibile di sanzione penale e amministrativa, ma anche la responsabilità amministrativa della Società ai sensi anche, tra l'altro, del D.Lgs. n. 231/01.

#### **Art. 20 - Modificazioni e Integrazioni del Codice**

L'Amministratore Delegato della Società è autorizzato ad apportare al presente Codice le modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie od opportune per allinearne il contenuto alla normativa, europea e nazionale, anche regolamentare, di volta in volta vigente.

Allegati:

*Codice di Comportamento in materia di Internal Dealing*

Allegato A: Elenco Operazioni soggette a notifica

Allegato B: Modello di lettera di accettazione dei Soggetti Rilevanti

Allegato C: Modello di lettera di accettazione degli Azionisti Rilevanti

Allegato D: Modello di notifica e comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da Soggetti Rilevanti e Persone a loro strettamente associate

Allegato E: Modello di notifica e comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da Azionisti Rilevanti e Persone a loro strettamente associate

Allegato F: Modello di mandato alla Società per la trasmissione, per conto dei Soggetti Rilevanti e delle persone a loro strettamente associate, della comunicazione ai sensi dell'art. 19 Reg. UE n. 596/2014 del Parlamento Europeo

## Allegato A

### Elenco Operazioni soggette a notifica da parte dei Soggetti Rilevanti e le Persone a loro strettamente associate

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522, le Operazioni Rilevanti includono soggette a notifica da parte dei Soggetti Rilevanti e le Persone a loro strettamente associate:

- a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a un Soggetto Rilevante o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di azioni derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario della Società;
- f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni *put* e opzioni *call*, e di *warrant*;
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di obbligazioni o titoli di debito;
- h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un'obbligazione della Società, compresi i *credit default swap*;
- i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014;
- m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014;
- n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito il Soggetto Rilevante o la Persona strettamente associata a un Soggetto Rilevante se così previsto dall'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014;
- o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o una Persona strettamente associata a un Soggetto Rilevante;
- p) l'assunzione o la concessione in prestito di azioni od obbligazioni della Società o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

Ai sensi dell'art. 19, par. 7 del Regolamento (UE) n. 596/2014 le Operazioni Rilevanti comprendono altresì:

- a) la costituzione in pegno o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante o una Persona strettamente associata a un Soggetto Rilevante<sup>4</sup>;
- b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante o una Persona strettamente associata a un Soggetto Rilevante, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- c) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui: (i) il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona strettamente associata a un Soggetto Rilevante; (ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

---

<sup>4</sup> Al riguardo, l'art. 19, par. 7 del Regolamento (UE) n. 596/2014 precisa che “*ai fini della lettera a), non è necessario notificare una costituzione in pegno di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale costituzione in pegno o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia*”.

## Allegato B - Modello di Lettera di accettazione dei Soggetti Rilevanti

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_,  
nella sua qualità di \_\_\_\_\_,

preso atto di essere incluso nel novero dei Soggetti Rilevanti ai sensi del Codice di comportamento in materia di Internal Dealing ("Codice")

### DICHIARA ED ATTESTA

1. di aver ricevuto copia della documentazione del Codice, di averne preso visione e accettarne integralmente e senza riserve i contenuti;
2. indica i seguenti recapiti personali agli effetti del Codice<sup>5</sup>:  
\_\_\_\_\_
3. indica i seguenti nominativi delle Persone strettamente associate a sé<sup>6</sup>:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
4. si impegna a comunicare al Soggetto Preposto le Operazioni Rilevanti come definite nel Codice, con le modalità e nei termini stabiliti dallo stesso Codice;
5. si impegna a notificare, per iscritto, alle Persone strettamente associate a sé, gli obblighi normativi previsti ai sensi dell'art. 19 Reg. UE 596/2014 e a conservare copia della notifica;

### ACCONSENTE

ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 2016/679, al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo da parte della Società per le finalità di cui all'informativa indicata nel Codice e a far quanto in proprio potere per fare prestare il consenso al trattamento dei dati personali dalle Persone strettamente associate.

Luogo, data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

<sup>5</sup> (a) in caso di persona fisica devono indicarsi il nome, il cognome (il cognome di nascita se diverso), il numero di telefono (fisso e cellulare) sia professionale sia privato, la data di nascita, il codice fiscale, l'indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato), l'indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni relative al Codice

(b) in caso di persona giuridica, ente o associazione di professionisti dovranno essere indicati: la ragione sociale, la sede legale e il numero di partita IVA, nonché i dati di cui alla precedente lettera (a) relativi a un soggetto di riferimento che sia in grado di individuare le persone (appartenenti alla persona giuridica, ente o associazione di professionisti o comunque legati alla medesima entità) che hanno avuto accesso a Informazioni Privilegiate.

<sup>6</sup> Si considerano Persone strettamente associate ai Soggetti Rilevanti agli effetti del presente Codice, i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:

- (a) il coniuge o il *partner* equiparato al coniuge ai sensi del diritto italiano
- (b) i figli a carico ai sensi del diritto italiano
- (c) i parenti che abbiano condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione oggetto di segnalazione
- (d) le persone giuridiche, i *trust* o le società di persone, quando le responsabilità di direzione sono rivestite da un Soggetto Rilevante o da una persona strettamente associata rientrante nelle categorie di cui alle precedenti lettere (a), (b) o (c), o direttamente o indirettamente controllata da uno di detti soggetti, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di uno di detti soggetti.



**Allegato C - Modello di Lettera di accettazione degli Azionisti Rilevanti**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_,  
nella sua qualità di \_\_\_\_\_,

preso atto che il sottoscritto / la società [...] rientra nel novero degli Azionisti Rilevanti ai sensi del Codice di comportamento in materia di Internal Dealing ("Codice")

**DICHIARA ED ATTESTA**

1. di aver ricevuto copia della documentazione del Codice, di averne preso visione e accettarne integralmente e senza riserve i contenuti;
2. indica i seguenti recapiti agli effetti del Codice<sup>7</sup>:  
\_\_\_\_\_
3. indica i seguenti nominativi delle Persone strettamente associate a sé / alla società [...] <sup>8</sup>:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
4. si impegna a comunicare al Soggetto Preposto le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni della Società o di strumenti finanziari collegati a tali azioni, compiute da sé stesso / dalla società [...] e dalle Persone strettamente associate, con le modalità e nei termini stabiliti dallo stesso Codice;
5. si impegna a notificare, per iscritto, alle Persone strettamente associate a sé, gli obblighi normativi previsti ai sensi dell'art. 152-octies del Regolamento Consob n. 11971/1999 e a conservare copia della notifica;

**ACCONSENTE**

ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 2016/679, al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo da parte della Società per le finalità di cui all'informativa indicata nel Codice e a far quanto in proprio potere per fare prestare il consenso al trattamento dei dati personali dalle Persone strettamente associate.

Luogo, data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

<sup>7</sup> (a) In caso di persona fisica devono indicarsi il nome, il cognome (il cognome di nascita se diverso), il numero di telefono (fisso e cellulare) sia professionale sia privato, la data di nascita, il codice fiscale, l'indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato), l'indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni relative al Codice

(b) In caso di persona giuridica, ente o associazione di professionisti dovranno essere indicati: la ragione sociale, la sede legale e il numero di partita IVA, nonché i dati di cui alla precedente lettera (a) relativi a un soggetto di riferimento che sia in grado di individuare le persone (appartenenti alla persona giuridica, ente o associazione di professionisti o comunque legati alla medesima entità) che hanno avuto accesso a Informazioni Privilegiate

<sup>8</sup> Si considerano Persone strettamente associate agli Azionisti Rilevanti agli effetti del Codice:

- (a) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini degli Azionisti Rilevanti;
- (b) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un Azionista Rilevante o una delle persone indicate alla lettera (a) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- (c) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Azionista Rilevante o da una delle persone indicate alla lettera (a);
- (d) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Azionista Rilevante o di una delle persone indicate alla lettera (a);
- (e) i trust costituiti a beneficio di un Azionista Rilevante o di una delle persone indicate alla lettera (a).

## Allegato D

### Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da Soggetti Rilevanti e da Persone a loro strettamente associate

<b>1</b>	<b>Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata</b>	
a)	Nome	<i>[Per le persone fisiche: nome e cognome.]</i> <i>[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i>
<b>2</b>	<b>Motivo della notifica</b>	
a)	Posizione/qualifica	<i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.]</i> <i>[Per le persone strettamente associate,</i> — <i>indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;</i> — <i>nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]</i>
b)	Notifica iniziale/modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i>
<b>3</b>	<b>Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta</b>	
a)	Nome	<i>[Nome completo dell'entità.]</i>
b)	LEI	<i>[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]</i>
<b>4</b>	<b>Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate</b>	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento  Codice di identificazione	<i>[— Indicare la natura dello strumento:</i> — <i>un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;</i> — <i>una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione.</i>  — <i>Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i>
b)	Natura dell'operazione	<i>[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522(*) della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.</i> <i>A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]</i>

c)	Prezzo/i e volume/i	Prezzo/i	Volume/i
<p><i>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.]</i></p> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>			
d)	Informazioni aggregate — Volume aggregato — Prezzo	<p><i>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>— si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;</i></li> <li><i>— sono della stessa natura;</i></li> <li><i>— sono effettuate lo stesso giorno e</i></li> <li><i>— sono effettuate nello stesso luogo;</i></li> </ul> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p> <p><i>[Informazioni sui prezzi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>— nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;</i></li> <li><i>— nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.</i></li> </ul> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>	
e)	Data dell'operazione	<p><i>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</i></p>	
f)	Luogo dell'operazione	<p><i>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</i></p>	

(\*) Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta Ufficiale).



**Allegato E**

**Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da Azionisti Rilevanti e da Persone a loro strettamente associate**

<b>1</b>	<b>Dati relativi al soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento o che controlla l'emittente quotato o alla persona strettamente legata</b>	
a) <sup>9</sup>	Nome	<i>Per le persone fisiche:</i> Nome: Cognome:  <i>Per le persone giuridiche:</i> Denominazione:
<b>2</b>	<b>Motivo della notifica</b>	
a)	Motivo della notifica	<i>Soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento dell'emittente quotato:</i> <input type="checkbox"/>  <i>Soggetto che controlla l'emittente quotato:</i> <input type="checkbox"/>  ----- <i>Soggetto strettamente legato</i> <input type="checkbox"/>  Indicare che la notifica riguarda una persona strettamente legata a: <i>Per le persone fisiche:</i> Nome: Cognome:

<sup>9</sup> Dati relativi al soggetto che effettua l'operazione

[Per le persone fisiche: nome e cognome.]

[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]

		<i>Per le persone giuridiche:</i> Denominazione:
b) <sup>10</sup>	Notifica iniziale/modifica	Notifica iniziale: <input type="checkbox"/> Modifica della precedente notifica Motivo della modifica:
<b>3</b>	<b>Dati relativi all'emittente</b>	
a) <sup>11</sup>	Nome	
b) <sup>12</sup>	LEI	
<b>4</b>	<b>Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate</b>	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento  Codice di identificazione	
b) <sup>13</sup>	Natura dell'operazione	

<sup>10</sup> [Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]

<sup>11</sup> [Nome completo dell'entità.]

<sup>12</sup> [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]

<sup>13</sup> [Acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio].



c) <sup>14</sup>	Prezzo/i e volume/i	Prezzo/i	Volume/i
d) <sub>15</sub>	Data dell'operazione		
e)	Luogo dell'operazione	Nome della sede di negoziazione: Codice di identificazione: «Al di fuori di una sede di negoziazione»: <input type="checkbox"/>	

<sup>14</sup> [Se più operazioni della stessa natura vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in forma aggregata il volume complessivo e il prezzo medio ponderato di dette operazioni].

<sup>15</sup> [Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]



### Allegato F

**Modello di mandato alla Società per la trasmissione, per conto dei Soggetti Rilevanti, degli Azionisti Rilevanti e delle persone a loro strettamente associate, delle comunicazioni ai sensi dell'art. 19, Reg. UE n. 596/2014 del Parlamento Europeo e dell'art. 152-octies del Regolamento Emittenti**

Spett.le  
Sogefi S.p.A.  
Via Ciovassino n. 1/A  
20121 Milano

OGGETTO: *Mandato a Sogefi S.p.A. per la trasmissione della comunicazione alla Consob delle operazioni "Internal Dealing"*

Io \_\_\_\_\_ sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di ["Soggetto Rilevante"/ "Persona strettamente associata a un Soggetto Rilevante ai sensi dell'art 19, Reg. UE n. 596/2014, tenuto agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa in materia di Internal Dealing] [azionista rilevante ai sensi dell'art 152-sexies del Regolamento Emittente, tenuto agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa in materia di Internal Dealing],

### C O N F E R I S C O

a Sogefi S.p.A., in persona del \_\_\_\_\_, l'incarico di effettuare, per mio conto, la trasmissione della comunicazione alla Consob e al mercato delle operazioni rilevanti ai fini *internal dealing*.

Pertanto, mi impegno a comunicare dette operazioni al \_\_\_\_\_.  
immediatamente e, in ogni caso, entro i termini indicati dal Codice, mediante mail/fax \_\_\_\_\_

Luogo, Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_